

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL SINAPE CLACS CISL

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Art. 1

Il Congresso Nazionale del SINAPE-CLACS-CISL si celebrerà presso il **Centro Nazionale Studi della CISL** di Firenze il giorno **8 Aprile 2009**.

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Art. 2

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dalle Assemblee Congressuali Interregionali di Base o dai Congressi Regionali.

Art. 3

I delegati impossibilitati a presentarsi al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato della stessa struttura eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri. Nessun Delegato può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

UFFICI DEL CONGRESSO

Art. 4

Il Congresso elegge:

L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Segreteria
I Questori
Gli Scrutatori

COMMISSIONI DEL CONGRESSO

Art. 5

Il Congresso elegge inoltre:

A) - Commissione per Verifica dei Poteri,

composta da 1 Presidente, 2 Componenti, con il compito di:

- 1) Esaminare e convalidare le deleghe;
- 2) Autorizzare il trasferimento di deleghe;
- 3) Esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinente all'elezione dei delegati.

B) – Commissione Elettorale,

composta da 1 Presidente e 2 Componenti, con il compito di :

- 1) Ricevere le liste elettorali;
- 2) Controllarne la regolarità;
- 3) Predisporre il materiale relativo alla votazione.

La Commissione Elettorale assume la Presidenza del Seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con due Scrutatori.

La Commissione Elettorale ha inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio Nazionale **SINAPE CLACS CISL**.

C) – Commissione Statuto e Mozioni,

composta da 1 Presidente, 1 Vicepresidente, e da 3 Componenti, con il compito di:

elaborare e/o coordinare i Documenti finali.

Esaminare eventuali modifiche Statutarie

La Commissione designa uno o più relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO

Art. 6

I Congressisti, che intendono prendere parola nel corso del dibattito, devono iscriversi alla Presidenza servendosi dell'apposito modulo.

Art. 7

I Congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per Mozioni d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento del Congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni Congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore ed uno che parla contro.

Art. 8

La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti.

Gli interventi sulle mozioni d'ordine, non possono superare i 3 (tre) minuti.

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE, MOZIONE E DI ORDINI DEL GIORNO

Art. 9

Sulle proposte di mozione presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura è quella di cui ai successivi articoli.

Art. 10

Gli emendamenti alle mozioni presentati all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

Art. 11

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate all'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le 12:30 nelle mani del Presidente della Commissione Statuto e Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 5 congressisti.

La Commissione Statuto e Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogie di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Statuto e Mozioni riferirà al congresso le relative motivazioni.

Art. 12

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione Statuto e Mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

- a) Viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nei casi di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti.
- b) Possono intervenire un delegato che parla a favore ed uno che parla contro per un tempo non superiore ai 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, i delegati proponenti, hanno facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Statuto e Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo precedente.

Art. 13

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

Art. 14

La Commissione Statuto e Mozioni da conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Art. 15

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in casi di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Art. 16

Sugli ordini del giorno la Commissione Statuto Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti.

SISTEMI DI VOTAZIONE – DICHIARAZIONI DI VOTO**Art. 17**

Le votazioni avvengono:

- 1) Per alzata di mano;
- 2) Per Appello nominale (su richiesta di almeno 10 delegati);
- 3) A scrutinio segreto per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art. 18

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

Art. 19

Nella votazione a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero di deleghe che rappresenta al Congresso.

PRESENTAZIONE DELLA/E LISTA/E ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 20

L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. Il voto di lista è ammesso allorquando il numero dei candidati non superi i 2/3 degli eleggibili.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 5 delegati aventi diritto di voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 1/3 degli eleggibili.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico.

Art. 21

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro le ore 12:30.

Art. 22

Per quanto non previsto nel seguente Regolamento, valgono le norme previste dal Regolamento del Congresso Confederale **CISL**.